



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2022
C(2022) 9122 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.12.2022

che approva il programma "Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia

CCI 2021IT16RFPR007

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.12.2022

che approva il programma "Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia

CCI 2021IT16RFPR007

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 aprile 2022 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia conclude in merito al mancato rispetto di una condizione abilitante tematica. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni connesse all'obiettivo specifico o agli obiettivi specifici interessati dalla condizione abilitante non soddisfatta possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro del

¹ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

rispetto della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.

- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 24 giugno 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive in data 20 ottobre 2022 e 10 novembre 2022 e ha presentato una revisione del programma in data 17 novembre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio², è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 17 novembre 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo a titolo del FESR per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 146 225 125 EUR, da finanziarsi a titolo della seguente linea di bilancio specifica secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:

05 02 01.03: 146 225 125 EUR (FESR – regioni più sviluppate).

3. Il tasso di finanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

Articolo 3

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione della:

- Condizione abilitante tematica '2.6. Pianificazione aggiornata per la gestione dei rifiuti'.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2.12.2022

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione



IT

ALLEGATO I

Dotazioni finanziarie per anno (in EUR)

Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR	Più sviluppate	0	24 977 894	25 379 706	25 789 654	26 207 799	10 858 757	10 858 758	11 076 278	11 076 279	146 225 125
Totale		0	24 977 894	25 379 706	25 789 654	26 207 799	10 858 757	10 858 758	11 076 278	11 076 279	146 225 125

IT**ALLEGATO II****Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)**

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione*	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	1	Contributo pubblico	FESR	Più sviluppate	74 609 246	63 417 212	11 192 034	111 913 870	111 913 870		186 523 116	39,9999997855%
2	2	Contributo pubblico	FESR	Più sviluppate	40 660 000	34 560 647	6 099 353	60 990 000	60 990 000		101 650 000	40,00%
2	3	Contributo pubblico	FESR	Più sviluppate	10 160 000	8 635 912	1 524 088	15 240 000	15 240 000		25 400 000	40,00%
4	4	Contributo pubblico	FESR	Più sviluppate	2 400 000	2 039 980	360 020	3 600 000	3 600 000		6 000 000	40,00%
5	5	Contributo pubblico	FESR	Più sviluppate	13 278 000	11 286 185	1 991 815	19 917 000	19 917 000		33 195 000	40,00%
TA36(4)	6	Contributo pubblico	FESR	Più sviluppate	5 117 879	4 350 152	767 727	7 676 818	7 676 818		12 794 697	40,0000015631%
			Totale FESR	Più sviluppate	146 225 125	124 290 088	21 935 037	219 337 688	219 337 688		365 562 813	39,9999999453%
			Totale generale		146 225 125	124 290 088	21 935 037	219 337 688	219 337 688		365 562 813	39,9999999453%

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA